

Circolare delle Entrate traccia il perimetro di applicazione degli indicatori di affidabilità

Le pagelle fiscali sterilizzate

Fuori applicazione chi ha aperto partita Iva nel 2021

DI ANDREA BONGI

Punteggi sintetici di affidabilità fiscale sterilizzati per tenere conto della crisi economico e finanziaria che ha colpito l'anno 2022. Fuori dai punteggi tutti i contribuenti che hanno aperto la partita Iva a far data dal 1° gennaio 2021. Per questi ultimi vige infatti una causa straordinaria di esclusione dalle pagelle fiscali, stabilita dal decreto del viceministro dell'economia, Maurizio Leo, del 28 aprile 2023 (in GU del 16 maggio 2023). Benefici del regime premiale ISA 2022 limitati al regime delle società di comodo, per effetto dell'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistemica, ma arricchiti dal nuovo bollino di affidabilità fiscale che consente di evitare le garanzie in caso di sospensione degli effetti degli atti impugnati presso le nuove corti di giustizia tributaria. Sono questi, fra gli altri, i principali chiarimenti sulla corretta applicazione dei punteggi sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2022, conte-

nuti nella circolare n.12/e diffusa ieri dall'Agenzia delle entrate. I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate arrivano ad un mese esatto dalla prima scadenza di versamento delle imposte dovute a titolo di saldo e di primo acconto, da parte dei contribuenti che applicano gli Isa per il periodo d'imposta 2022 fissata per il 30 giugno prossimo. Lo scorso anno non era andata molto meglio. La circolare esplicativa sull'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2021 era uscita infatti solo qualche giorno prima, il 25 maggio per l'esattezza (circolare n.18/e).

La revisione straordinaria ISA per il 2022

Gli interventi correttivi apportati ai punteggi ISA per l'anno 2022, si legge nella circolare in commento, saranno commisurati, principalmente, sull'entità della contrazione dei margini di redditività del singolo contribuente in rapporto alla contrazione della marginalità del settore di appartenenza. Tale contrazione viene misurata sull'anno 2022 in rapporto a quella conseguita

nell'esercizio 2021. Rispetto agli interventi dello scorso anno, il fattore scatenante la discesa in campo dei correttivi anticrisi sarà dunque la contrazione dei margini di redditività, anziché quella dei soli ricavi o compensi.

La nuova causa di esclusione

Niente punteggi ISA 2022 per tutti coloro che hanno aperto la partita Iva a far data dal 1° gennaio 2021. Questa nuova e unica causa straordinaria di esclusione stabilita dal DM del 28 aprile scorso, precisa la circolare, risulta coerente con l'impianto metodologico sulla base del quale sono stati introdotti i correttivi congiunturali per il periodo d'imposta 2022. In assenza di tale causa di esclusione, infatti, vista la logica con la quale entrano in azioni i correttivi anticrisi, non sarebbe stato possibile misurare per tali contribuenti la contrazione dei margini di redditività che fa riferimento proprio al periodo d'imposta 2021. Tale nuova causa di esclusione è stata individuata nella nuova modulistica ISA con il codice "15" nei modelli Redditi

2023. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste nella nuova causa di esclusione dovranno comunque compilare il modello dati ma non potranno mai, in nessun caso, avvalersi dei benefici del regime premiale vigendo una preclusione generale in tal senso.

Le principali novità della modulistica 2023

Resta confermata, anche per i modelli ISA 2023, la ormai consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste Istruzioni Parte generale ed istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo).

Le uniche novità degne di segnalazione riguardano il Quadro A - "Personale" dove sono state modificate alcune informazioni relative ai dipendenti assunti a tempo parziale, con contratti di lavoro intermittente e simili, che devono essere ora indicate in nuovo rigo denominato: "Altro personale con contratto di lavoro subordinato (esclusi gli

apprendisti)". Come per le precedenti annualità, precisa ulteriormente la circolare in commento, anche per gli ISA in applicazione per l'anno 2022, in fase di compilazione del relativo modello, i contribuenti devono procedere all'acquisizione dei dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (cosiddette "variabili precalcolate").

Infine, per quanto attiene allo specifico regime premiale, il documento di prassi ricorda che il provvedimento del 27 aprile 2023 che lo ha introdotto, ha sostanzialmente confermato i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per le tre precedenti annualità. L'unica novità, già ricordata, è relativa alla abrogazione del regime delle società in perdita sistemica al quale fa seguito la mancanza del relativo beneficio premiale.

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

BREVI

Dall'8 maggio, il palazzo di Giustizia di Milano ospita lo sportello per le vittime di reato, un servizio offerto dal Comune. Per due giorni a settimana, lunedì e giovedì, dalle 15 alle 17, ci si potrà rivolgere a un'equipe composta da specialisti in varie discipline, come avvocati, psicologi ed educatori. L'obiettivo è informare le vittime dei propri diritti ed, eventualmente, avviare con loro un percorso di presa in carico verso altre strutture. I reati trattati sono diversi: da quelli a sfondo sessuale, a quelli consumati in ambito familiare (maltrattamenti, stalking), o ancora legati alla criminalità organizzata o contro il patrimonio (usura, estorsioni).

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di un bookmaker estero sprovvisto della concessione per operare in Italia, il quale chiedeva l'annullamento di una nota di Adm che aveva respinto la sua richiesta di aderire alla proroga onerosa del 2018 che comprendeva anche la "titolarità dei punti di raccolta regolarizzati".

I fondi che i contribuenti assegneranno alla ricerca scientifica dell'ENEA nella dichiarazione dei redditi 2023, indicando il codice fiscale 01320740580, verranno

destinati allo sviluppo di un innovativo biopesticida in grado di fermare gli insetti nemici di api e alveari, senza rischi per l'ambiente e la salute umana. L'annuncio alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Ambiente.

Grande successo per la Conferenza EFCA 2023 che si è svolta a Roma, ospitata dall'OICE, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura italiana aderente a Confindustria, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. La Conferenza ha visto la partecipazione di oltre 170 persone da 25 Paesi europei. Per il presidente dell'associazione Giorgio Lupoi "la conferenza è stata l'occasione per chiedere ai colleghi di tutta Europa di supportare la candidatura di Roma a Expo 2030, oltre che per condividere azioni comuni in sede EFCA nell'ottica, speriamo vicina, della ricostruzione in Ucraina. Siamo stati tutti d'accordo anche sulla necessità di introdurre elementi di flessibilità per gli obiettivi del Green Deal europeo e abbiamo concordato sul fatto che la digitalizzazione è strumento per coinvolgere e fare crescere l'occupazione delle giovani leve del nostro settore".

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI MILANO

Fatture inesistenti, prova solida

DI IVANO TARQUINI E RICCARDO TROVATO

L'accertamento basato sul disconoscimento dei costi da presunte fatture oggettivamente inesistenti deve essere congruamente motivato e logicamente aderente anche ai risultati aziendali rinvenibili in bilancio, diversamente, l'atto di recupero deve essere annullato. I giudici della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano con la sentenza n.1913 del 24/05/2023 della sezione 5, dunque, escludono l'ipotesi di evasione fiscale di una società operante nel settore dell'abbigliamento, in quanto questa, nella rielaborazione dei dati contabili contenuti in bilancio, opportunamente depositati presso la Camera di Commercio, restituiva al netto delle deduzioni disconosciute una dinamica aziendale irrealistica. L'analisi dei dati contabili, infatti, dichiarati dalla società accertata, risultavano ineccepibili e difficili da confutare. Il fatto è il seguente. A seguito di controlli incrociati, la società accertata era stata accusata dal fisco di aver utilizzato ed inserito nella propria contabilità delle fatture da operazioni inesistenti, la cui presunzione derivava da segnalazioni da parte di altre direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate. Da qui, l'ufficio competente disconosceva i costi, in quanto, per presunzione, questi sarebbero derivati da operazioni inesistenti. Il fisco al contempo recuperava sia i costi ma anche l'IVA a credito che si era generata. La difesa poneva la questione al giudice tributario, sostenendo tra i tanti motivi il difetto di motivazione e, nel merito, infondata la pretesa. Ed infatti i giudici meneghini, sostenuti dal-

le prove allegate dal contribuente ritenevano inintelligibile l'avviso di accertamento. In particolare il collegio si soffermava sull'analisi del reddito dichiarato dalla società la quale avrebbe, a parere dell'Agenzia delle Entrate, realizzato ricavi per oltre un milione di euro con un disconoscimento quasi totale dei costi. Ma non solo. Il dubbio della fondatezza della pretesa erariale, derivava dalle prove dei bonifici e dalla documentazione fiscale e di trasposto che la parte accertata produceva in giudizio. Raffrontata con i dati di bilancio, mai disconosciuti dallo stesso ufficio, la richiesta del fisco appariva palesemente infondata anche per la percentuale di ricarico abnorme risultante in caso di disconoscimento dei costi. Così i giudici: "Ebbene anche qualora le rimanenze 2016 dichiarate in bilancio non fossero reali, aderendo alla tesi esposta nell'avviso di accertamento, la società avrebbe venduto merce per € 205.655,00 (acquisti 2016 più rimanenze 2015) realizzando un ricavo di € 1.105.701,00 circostanza impossibile poiché significherebbe realizzare una redditività del 200 per cento." In effetti considerando anche le giacenze di magazzino, anch'esse mai disconosciute, tale ricarico sarebbe apparso inverosimile, tenuto conto anche degli ulteriori costi. Per tale ragione la Corte di giustizia tributaria milanese propendeva per l'annullamento dell'avviso di accertamento.

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata